



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 08 MARZO 2024

Riunione del 06 marzo 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Luisella Savoldi
Componente Avv. Giulia Mennuni

CSA 05.23.24 Reclamo della Società ASD Roma Sports avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale CT FIPAV Roma, con decisione C.U. n. 16 del 28/02/2024 – provvedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore Roberto Sanapo.

In relazione alla gara di pallavolo n. 1DCF 76 Asd Roma Sports – Tecnoedilizia Ostia Vc del 24/02/2024, il Giudice Sportivo Territoriale emetteva il C.U. n. 16 del 28/02/2024, con il quale deliberava, a carico dell'allenatore Roberto Sanapo, una " SQUALIFICA PER 2 GIORNATE per comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara".

Avverso tale provvedimento la Società Asd Roma Sports interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All'udienza di discussione, svoltasi il giorno 06/03/2024, veniva ascoltato il difensore del sodalizio, Avv. Matteo Sperduti, il quale chiedeva in via principale l'annullamento delle sanzioni irrogate e, in via subordinata, la riduzione delle stesse, in considerazione del fatto che una giornata di squalifica era già stata scontata.

L'avv. Sperduti insisteva, altresì, nella richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale per valutare l'esistenza di eventuali illeciti disciplinari a carico dell'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova preliminarmente considerare come il video prodotto dalla difesa del sodalizio reclamante, riferito ad una fase successiva al termine della gara, non rappresenta prova utile al fine di dimostrare quanto sostenuto nell'atto di reclamo con riferimento al mancato proferimento, da parte dell'allenatore Roberto Sanapo, delle frasi allo stesso attribuite dall'arbitro all'interno del referto di gara (che, al contrario, sarebbero state proferite nel corso della gara e, dunque, in un momento antecedente a quello documentato con il filmato).

Tuttavia, ritiene questa Corte che il comportamento complessivo dell'allenatore, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, non appare meritevole della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale e può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata.

Con riferimento, infine, alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari in capo all'arbitro Devid Di Matteo, si evidenzia che quanto prodotto dalla società reclamante, non adeguatamente certificato, non consente a questa Corte di poter individuare, in maniera idonea e certa, il reale evolversi degli eventi accaduti nel loro complesso.

Alla luce di tale considerazione si ritiene che la detta richiesta della difesa della società reclamante non possa essere accolta, ferma restando la possibilità per la società, qualora fosse in possesso di





ulteriori elementi di prova a supporto dell'eventuale illiceità del comportamento arbitrale, di poter essa stessa procedere a segnalare l'accaduto alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Asd Roma Sports, dispone di rideterminare la sanzione irrogata a carico dell'allenatore Roberto Sanapo riducendo la stessa da 2 (due) ad 1 (una) giornata di squalifica.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 08 Marzo 2024

